

N. di Repertorio

N. di Raccolta

CONTRATTO DI APPALTO DELLA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI, CON APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE N. 65 DEL 10 MARZO 2020, PER LE MENSE UNIVERSITARIE DSU DI FIRENZE, PISA E SIENA

GARA N. 8044721 – CIG N. 86261170F1

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno __ (__) nel mese di giugno, presso la sede legale dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, in Firenze, Viale Gramsci n. 36, davanti a me, Dr. Claudio Papini, nella mia qualità di Ufficiale Rogante per i contratti stipulati dall'Azienda, a ciò autorizzato con Provvedimento del Direttore n. 118 del 5/03/2019 esecutivo ai sensi e per gli effetti di Legge;

SONO COMPARSI

- L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (di seguito denominata "Azienda"), con sede in Viale Gramsci, 36, Firenze - C.F. n. 94164020482 - rappresentata dal Dr. Enrico Carpitelli, nato a [redacted] e domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda stessa, il quale interviene in qualità di Dirigente ad interim dell'Area Ristorazione dell'Azienda, giusto Provvedimento n. 33 del 25/3/2022, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Azienda medesima per il presente atto, in virtù del regolamento organizzativo

aziendale approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 244 del 4/3/2019;

E

- La Società MARR S.p.A. (di seguito denominata “Operatore Economico” o “Aggiudicatario”), con sede legale in Rimini (RN), via Spagna n. 20, C.F. n. 01836980365 e P.I. n. 02686290400, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, rappresentata

in qualità di

Procuratore speciale, domiciliata per il presente atto presso la sede dell’Operatore Economico, giusta procura speciale rilasciata con scrittura privata autenticata da

il 26 luglio 2017, Rep. n. 53016 Racc. n. 12679 e allegata al presente contratto in copia conforme digitale rilasciata dal medesimo Notaio

quale Allegato “A”

Io, Ufficiale Rogante, sono certo dell’identità personale e poteri di firma dei componenti, i quali d’accordo tra loro e con il mio consenso, rinunciano alla presenza dei testimoni.

PREMESSO E CONSIDERATO

- che con Determinazione dirigenziale n.115 del 26/02/2021 è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento in appalto della fornitura di generi alimentari per le Mense Universitarie di Firenze, Pisa e Siena dell’Azienda, da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95, c. 3 del D.Lgs. 50/2016 in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

- che con il suddetto atto sono stati approvati il Bando di gara, il Capitolato speciale di appalo, il Disciplinare di Gara, lo Schema di Contratto e tutti gli

atti della procedura;

- che con Determinazione dirigenziale n. 302 del 25/05/2021 è stato approvato l'elenco degli ammessi alla procedura di gara;

- che con Provvedimento del Direttore n. 46 del 18/05/2021 è stata nominata la Commissione di gara;

- che con Determinazione dirigenziale n. 704 del 7/12/2021 sono stati approvati i verbali di gara redatti dal sottoscritto Ufficiale Rogante dell'Azienda rispettivamente in data 7/05/2021, n. repertorio 619 e n. raccolta 1657, 20/05/2021, n. repertorio 621 e n. raccolta 1661, 29/06/2021, n. repertorio 625 e n. raccolta 1666, 29/06/2021, n. raccolta 1667, 13/07/2021, n. raccolta 1671, 26/07/2021, n. raccolta 1675, 6/08/2021, n. raccolta 1678 e 12/08/2021, n. repertorio 634 e n. raccolta 1681 e aggiudicata la procedura in parola alla società DAC S.p.A., con sede legale in Flero (BS), 25020 via G. Marconi n.15, C.F. n. 03038290171, e P.I. n. 03038290171;

- che con Determinazione dirigenziale n. 234 del 19/4/2022 è stata disposta la revoca dell'aggiudicazione della procedura in questione disposta con la sopra menzionata Determinazione n. 704/2021 e il conseguente scorrimento della graduatoria approvata con la medesima Determinazione, al fine di individuare il nuovo operatore economico aggiudicatario dell'appalto, previa conferma da parte dello stesso della validità dell'offerta presentata in sede di gara, in ragione del decorso del termine massimo di validità di questa fissato dall'art. 32, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, nonché verifica di congruità dei costi della manodopera indicati dall'operatore economico in sede di offerta economica, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del medesimo D. Lgs. 50/2016;

- che con Determinazione dirigenziale n. 312 del 26/05/2022, a seguito delle

verifiche di cui sopra, la procedura aperta in parola è stata aggiudicata alla Società MARR S.p.A.;

- che prima dell'aggiudicazione sono stati esperiti, a carico dell'Aggiudicatario, i controlli relativi al possesso dei requisiti generali e speciali ai sensi degli artt. 80 ed 83 del Codice, con esito regolare, come risulta dalla proposta di aggiudicazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) allegata alla predetta Determinazione n. 312/2022 e quindi l'aggiudicazione predetta risulta efficace dall'adozione della stessa ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/3026;

- che il Dr. Carpitelli dichiara l'insussistenza alla data odierna di motivi ostativi alla stipula del presente contratto ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre disposizioni vigenti in materia, nonché ai sensi dell'art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. l'assenza di Convenzioni Consip attive o convenzioni/contratti di altre centrali di committenza regionale o contratti aperti regionali aventi ad oggetto la fornitura di cui trattasi;

- che ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. l'Azienda ha richiesto in data 11/04/2022 (prot. n. PR_RNUTG_002251_20220411) attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) il rilascio dell'informazione antimafia relativa alla società MARR S.p.A. e che è, pertanto, decorso il termine di rilascio previsto dall'art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011, cosicché si può procedere alla stipula del presente contratto a norma dei commi 2 e 3 del suddetto art. 92;

- che è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva dell'Aggiudicatario ai fini della stipula del presente contratto;

- che l'Operatore Economico ha costituito cauzione definitiva a garanzia

degli obblighi assunti con il presente contratto;

- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma pubblico-amministrativa in modalità elettronica secondo il C.A.D. (Codice Amministrazione Digitale) D.Lgs. 82/2005 e con il mio rogitto.

TUTTO CIO' PREMESSO

I componenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 (Oggetto)

L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, nella persona del Dirigente Dr. Enrico Carpitelli, affida alla Società MARR S.p.A. che nella persona de [redacted] accetta e si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire ed a far eseguire a perfetta regola d'arte la "Fornitura di derrate alimentari con applicazione dei criteri ambientali minimi, di cui al D.M. dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 65 del 10 marzo 2020, per le Mense Universitarie del DSU Toscana".

L'Operatore Economico si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto:

- nel Capitolato Speciale Appalto e suoi allegati (di seguito indicato Capitolato) che, firmato digitalmente dalle parti, si allega in formato elettronico al presente Contratto quale "Allegato B";

- nell'Offerta tecnica e nell'Offerta economica predisposte dall'Operatore Economico così come presentate in sede di gara sul Sistema telematico START che si considerano quali parti integranti e sostanziali del presente

contratto, ancorché non materialmente allegato allo stesso.

L'affidamento dell'appalto in parola avviene sotto condizione risolutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, commi 2 e 3 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm. in considerazione che alla data odierna non è stata ancora rilasciata dalla competente autorità (Prefettura – UTG di Rimini) l'informativa antimafia relativa all'Operatore economico e che risulta decorso il termine di rilascio fissato dal sopra richiamato art. 92 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. (richiesta prot. BDNA n. PR_RNUTG_002251_20220411 DEL 11/04/2022).

Art. 2 (Durata del contratto)

Il presente contratto decorre dalla data del 1 luglio 2022 e cesserà il giorno 30 giugno 2024, con opzione di prosecuzione per ulteriori 12 (dodici) mesi.

Art. 3 (Corrispettivo contrattuale)

Il corrispettivo contrattuale massimo è fissato in Euro 7.924.878,20 (Euro settemilioninovecentoventiquattromilaottocentosettantotto/20) oltre IVA nei termini di legge, in base ai prezzi risultanti dal modello “Dettaglio Economico” presentato sul sistema START dall'Operatore Economico.

L'Azienda non garantisce il raggiungimento dell'importo massimo contrattualizzato in quanto pagherà solo le forniture effettivamente richieste ed effettuate. Qualora il corrispettivo massimo venga raggiunto anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale fissata al precedente articolo 2, il contratto avrà termine anticipato rispetto al raggiungimento di tale importo.

Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni richieste nel Capitolato e dettagliate nell'Offerta tecnica e

nell'Offerta economica dell'Operatore economico e remunera tutte le attività poste in essere dallo stesso per eseguire l'appalto.

Per l'espletamento della fornitura di cui trattasi non sussistono rischi da interferenza come risulta dal Documento di Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI), allegato in formato elettronico al presente Contratto quale "Allegato C".

Art. 4 (Revisione prezzi)

A parziale deroga dell'art. 4 del Capitolato, in considerazione degli eventi di natura eccezionale sopravvenuti dopo il termine di presentazione delle offerte per la procedura di gara in parola (26.4.2021) e delle disposizioni normative emanate al riguardo (D.L. 27/1/2022, n. 4, convertito con modificazioni nella Legge 28.3.2022, n. 25 e D.L. 21/3/2022, n. 21, convertito con modificazioni nella Legge 20/5/2022, n. 51), si procederà con decorrenza dalla data di inizio dell'esecuzione dell'appalto alla revisione dei prezzi di contratto, applicando lo scostamento percentuale dal mese di aprile 2021 (data di presentazione delle offerte) all'indice mensile più recente disponibile alla predetta data di avvio dell'esecuzione contrattuale, relativo all'indice generale senza tabacchi (indice FOI dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) pubblicato dall'ISTAT. L'adeguamento si applica a tutti i prezzi offerti dall'Operatore economico e assunti a base del contratto, con esclusione degli articoli di ortofrutta di cui al rigo B del modello "Dettaglio economico" dell'offerta economica, che si adeguano all'andamento del Mercato Ortofrutticolo di Bologna, assunto dall'Azienda a riferimento per la presente procedura.

La rideterminazione dei prezzi di cui sopra sarà formalizzata dall'Azienda con apposito atto assunto dal Dirigente responsabile del contratto entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di stipula del presente contratto. I prezzi così rideterminati saranno fissi ed invariabili per il primo anno di durata contrattuale.

A decorrere dal secondo anno sarà possibile procedere all'adeguamento, utilizzando il criterio illustrato ai punti precedenti.

La richiesta di adeguamento deve essere formulata dall'Appaltatore in forma scritta entro il termine, a pena di decadenza, di 90 (novanta) giorni dall'avvio del secondo anno di durata contrattuale. A seguito del ricevimento della richiesta il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) effettua le verifiche del caso e propone le determinazioni del caso al Dirigente responsabile del contratto che provvede con proprio atto amministrativo adottato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta dell'Operatore Economico.

Art. 5 (Gestione digitale del contratto)

Ogni comunicazione, inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite PEC. Di seguito si indicano rispettivamente la PEC dell'Azienda: dsutoscana@postacert.toscana.it e quella dell'Operatore Economico: marrentipubblici@legalmail.it.

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

Art. 6 (Fatturazione e pagamenti)

L'Azienda è soggetta all'applicazione dello "split payment" ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017 e le fatture trasmesse

esclusivamente con il sistema di interscambio dovranno recare la dicitura IVA “Scissione dei pagamenti”.

La fatturazione dovrà essere effettuata dopo che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) abbia accertato che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente contratto e negli altri documenti ivi richiamati.

Nell’ambito della fattura dovranno essere espressamente e separatamente menzionati:

- il riferimento al contratto in oggetto;
- il CIG n. 86261170F1;
- la denominazione del Settore/Sede Aziendale in favore del quale è stata effettuata la fornitura.

Le fatture elettroniche, intestate all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario – Viale Gramsci, n. 36 Firenze, dovranno pervenire esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SDI) secondo le relative specifiche tecniche:

- Fatturazione Elettronica sede di Firenze: Codice univoco ufficio: PVBWDD; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_FI
- Fatturazione Elettronica sede di Pisa: Codice univoco ufficio: LUB6UB; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_PI
- Fatturazione Elettronica sede di Siena: Codice univoco ufficio: VNLROD; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_SI,

secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”.

Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, l'Operatore Economico nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione. Nella fattura emessa a saldo della prestazione l'Operatore Economico dovrà riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale.

I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm. e ii., a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Azienda procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 50/2016, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell'Aggiudicatario attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Azienda non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all'autorità

competente entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura; di conseguenza il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione e, pertanto, nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall'Operatore Economico per detto periodo di sospensione dei termini.

Qualora dalle risultanze del DURC emerga una inadempienza contributiva, l'Azienda segnala alla competente Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento di un DURC che segnali un'inadempienza contributiva, l'Azienda tramite il RUP trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dall'Azienda direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Aggiudicatario impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il RUP applica quanto previsto all'art. 30, comma 6, del D. Lgs. 50/2016.

La fattura relativa all'ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione e il relativo pagamento viene disposto secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa alle medesime condizioni previste nel presente contratto per i pagamenti delle fatture emesse in corso di esecuzione,

compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Operatore Economico.

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

L'Azienda, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 così come modificato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 986-989, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 (Euro cinquemila/00) procede alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei commi precedenti, saranno eseguiti con ordinativi emessi a favore dell'Operatore Economico mediante accredito sul c/c bancario dedicato indicato nel modello tracciabilità dei flussi finanziari conservato in atti o su un diverso conto corrente, bancario o postale che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 (sette) giorni dalla sua prima utilizzazione.

L' [redacted] esonera l'Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati.

L'Azienda, nei casi in cui siano contestate all'Aggiudicatario inadempienze nell'esecuzione del contratto, può sospendere i pagamenti fino a che questo non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando

l'applicazione delle eventuali penali previste.

Il presente appalto non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 del D.L. 124/2019, convertito con modifiche dalla L. 159/2019 in materia di versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto.

Art. 7 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

L'Operatore Economico si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136 del 13/8/2010 e previsti da ogni altra disposizione che sarà eventualmente vigente e vincolante in ordine alla suddetta normativa. Le parti danno atto, altresì, che la violazione di tali obblighi e/o adempimenti, come previsto dal dettato normativo suddetto, comporterà la risoluzione in via di diritto del presente contratto, ai sensi dei commi 8 e 9 bis dell'art. 3 della L. 136/2010 sopra citata ed anche l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.6 della medesima Legge. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente contratto, l'esecutore prende atto del seguente codice CIG: 86261170F1. Nel documento "Tracciabilità dei flussi finanziari" presentato dall'Aggiudicatario in sede di gara e, conservato in atti sono riportati i numeri di conto corrente bancari/postali dedicati anche in via esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuare operazioni. L'Operatore Economico è tenuto a comunicare all'Azienda eventuali variazioni relative ai conti correnti sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

Art. 8 (Direttore dell'esecuzione e verifica di conformità)

La Sig.ra Barbara Capitoni, dipendente aziendale, è nominata Direttore

dell'Esecuzione del presente contratto ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016. Per la verifica di conformità si applica quanto stabilito all'articolo 102 del D. Lgs. 50/2016 e al Titolo III del D.M. 49/2018.

Il presente contratto è soggetto a verifica di conformità/regolare esecuzione, mediante rilascio di apposito certificato, al fine di accertare che l'oggetto del contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal RUP su proposta del Direttore dell'Esecuzione.

Art. 9 (Subappalto, subcontraenti e cessione del contratto)

Non è ammesso il subappalto in quanto l'Operatore Economico non ne ha fatto richiesta in sede di offerta.

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione medesima, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 10 (Cessione del credito)

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13 del D. lgs. 50/2016 e dalla L. 52/1991 e dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal presente articolo.

L'Operatore Economico dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente contratto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo gara CIG n. 86261170F1. L'Azienda provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente

contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.

Il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato all'Azienda.

La notifica all'Azienda dell'eventuale cessione del credito deve avvenire in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 5.

Le cessioni del credito disposte senza la puntuale osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo sono considerate nulle e prive di qualsiasi effetto giuridico nei confronti dell'Azienda.

Non sono ammesse forme di delegazione dei pagamenti dei corrispettivi contrattuali diverse dalla cessione di credito.

Art. 11 (Obblighi e responsabilità dell'Operatore Economico)

L'Operatore Economico è tenuto ad eseguire quanto prevede il presente contratto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Azienda del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

L'Operatore Economico è obbligato al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. E' obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la prestazione.

Nell'esecuzione del presente contratto, l'Operatore Economico è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose, tanto dell'Azienda che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero dell'Azienda da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

Art. 12 (Estensione degli obblighi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici)

L'Operatore Economico, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda approvato con Deliberazione di Consiglio del Amministrazione n. 10 del 4/03/2014, quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato ma reso disponibile sul sito aziendale www.dsu.toscana.it, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, a qualsiasi titolo impiegati nell'esecuzione del contratto, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice di Comportamento, in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta. L'Operatore Economico ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo e ad inviare all'Azienda comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

Art. 13 (Penali)

Nel caso in cui si verificano inadempimenti contrattuali, l'Operatore Economico sarà soggetto all'applicazione di penali secondo quanto indicato all'art. 10 del Capitolato.

Art. 14 (Risoluzione del contratto)

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali e dall'art. 108 del D.

Lgs. 50/2016, costituiscono motivo espresso per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:

- a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'Operatore Economico nei casi previsti dalla legge;
- b) perdita dei requisiti di accesso alle pubbliche gare;
- c) sopravvenienza nei confronti dell'Operatore Economico di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011 e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016;
- d) grave violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Operatore Economico;
- e) violazione dell'articolo 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door);
- f) messa in liquidazione o cessione dell'attività dell'Operatore Economico;
- g) abbandono dell'appalto, salvo che per causa di forza maggiore;
- h) impiego di personale non dipendente dell'Operatore Economico;
- i) casi accertati di tossinfezioni alimentare;
- j) ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi;
- k) cessione del contratto a terzi;
- l) violazione grave e/o ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;

m) comminazione di penali per un importo pari al 10% dell'importo dell'appalto;

n) in tutti i casi previsti dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, l'Azienda non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto dal risarcimento dei maggiori danni.

Qualora le penali applicate superino il 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale il RUP propone all'organo competente dell'Azienda la risoluzione del contratto.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato, a seguito della dichiarazione dell'Azienda resa a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile è disposta altresì:

- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica indicati dall'Operatore economico;
- in caso di subappalto;
- in caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- in caso di mancato reintegro della cauzione definitiva;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione della prestazione;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro, assicurazioni obbligatorie lavoratori.

Nei casi previsti dal presente articolo l'Operatore Economico incorre nella perdita della cauzione di cui al successivo articolo 17 che resta incamerata dall'Azienda ed è fatto salvo il risarcimento dei danni per eventuale nuovo contratto da stipularsi con altro Operatore economico e per tutte le circostanze che possono verificarsi in seguito a tale determinazione.

L'incameramento della cauzione avverrà mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo PEC.

Nessun indennizzo è dovuto all'Operatore Economico inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'Operatore Economico dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Il RUP, quando accerta un grave inadempimento, alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Operatore Economico, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni e comportare la possibile risoluzione del contratto, formula, tramite PEC, la contestazione degli addebiti all'Operatore Economico, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Operatore Economico abbia risposto, l'Azienda, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto.

Scaduto il termine assegnato in caso di ritardo nelle prestazioni e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Operatore Economico, qualora l'inadempimento permanga, l'Azienda risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Art. 15 (Recesso)

L'Azienda si riserva in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico e/o trasformazioni di natura tecnico-organizzativa rilevanti ai fini e agli scopi della fornitura appaltata. Essa ne dovrà dare comunicazione all'Aggiudicatario con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.

In caso di recesso, l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

Al fine di garantire la continuità della fornitura, in caso di recesso dal contratto, lo stesso si intenderà pienamente efficace sino alla stipula di un nuovo contratto e comunque per i tempi e con le modalità che l'Azienda indicherà. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Operatore Economico da darsi tramite PEC.

E' fatto divieto all'Aggiudicatario di recedere dal contratto.

Art. 16 (Disposizioni antimafia)

L'Operatore Economico è tenuto all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011. In particolare esso garantisce che nei confronti del rappresentante legale e di tutti i soggetti indicati all'art. 85 del citato D.Lgs. 159/2011 non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni ovvero

condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. L'Operatore Economico si impegna a comunicare immediatamente all'Azienda, pena la risoluzione di diritto del contratto, eventuali procedimenti o provvedimenti definitivi o provvisori emessi nei confronti dei soggetti citati anche successivamente alla stipula del Contratto, ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% , nonché ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione successiva alla stipula del presente contratto.

Art. 17 (Garanzia definitiva e coperture assicurative)

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Operatore Economico ha costituito garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. del 1/06/2022, munita di firma digitale del soggetto legittimato per il soggetto garante, con la quale l [redacted] si costituisce fideiussore a favore dell'Azienda nell'interesse dell'Aggiudicatario, fino alla concorrenza della somma di Euro 316.995,12 (Euro trecentosedicimilanovecentonovtacinque/12).

L'importo della cauzione è stato ridotto del 50% in ragione del possesso da parte dell'Aggiudicatario della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9001 e di un ulteriore 20% per il possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma ISO 14001.

L'atto suddetto di cauzione, unitamente alle succitate certificazioni, è conservato in originale agli atti dell'Ufficio. La garanzia fideiussoria, valida per tutto il periodo contrattuale, è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo del 80% dell'iniziale

importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20%, è svincolato a seguito di rilascio del certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

In osservanza a quanto previsto dall'art 18 del Capitolato, l'Operatore Economico ha prodotto in copia idonea polizza di assicurazione n. 350674792 rilasciata dalla Generali Italia S.p.A..

Qualora intervenissero modifiche in ordine alle coperture assicurative sopraindicate, l'Operatore Economico è tenuto a darne immediata comunicazione all'Azienda.

L'esistenza di tali polizze non libera comunque l'Operatore Economico dalle proprie responsabilità.

Art. 18 (Affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o nel caso di risoluzione del contratto)

L'Azienda, in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo o di risoluzione del contratto ex art. 108 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ovvero di recesso ex art. 94, comma 2 (informazione antimafia) del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, si riserva la facoltà di stipulare un nuovo contratto, procedendo ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 19 (Spese contrattuali)

Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico dell'Azienda, mentre le spese di bollo e di

registro del contratto ed ogni altro onere contrattuale sono a carico dell'Operatore Economico.

Art. 20 (Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
- nella L.R.T. n. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;
- nel “Regolamento di attuazione” della L.R. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili.

Art. 21 (Trattamento dei dati personali)

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, l'Azienda, in qualità di Titolare, nomina l'Aggiudicatario responsabile esterno del trattamento.

Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto. L'Aggiudicatario, in quanto Responsabile esterno, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative

all'applicazione del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. In particolare si impegna a:

- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii.;
- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii., che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'articolo 31, analiticamente specificato nell'allegato B al decreto stesso, denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza";
- predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare Azienda DSU Toscana una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate.

Art. 22 (Foro competente)

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove l'Azienda sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Art. 23 (Accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341 del

Codice Civile)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, Codice Civile l'Avv. Lucia Serra dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 3 - Corrispettivo contrattuale – 4 – revisione prezzi - 6 - Fatturazione e pagamenti - 11 - Obblighi e responsabilità dell'Operatore Economico; 13 – Penali; 14 - Risoluzione del Contratto; 15 – Recesso; 22 - Foro competente.

Art. 24 (Dispensa lettura allegati)

Le parti dispensano espressamente me, Ufficiale Rogante dal dare lettura degli allegati.

Richiesto, io Dr. Claudio Papini, Ufficiale Rogante della Azienda, ho ricevuto il presente Contratto composto da n.24 (ventiquattro) pagine elettroniche e parte della pagina n.25 (venticinque), che ho letto ai componenti i quali lo approvano e con me lo firmano digitalmente e che verrà regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo in sede di registrazione con le modalità telematiche ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico con versamento in misura forfettaria, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 1 bis della tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972.

Ai sensi dell'art. 47 ter della legge 16 febbraio 1913 n. 89 attesto l'attendibilità e validità legale dei certificati di firma digitale, nonché l'integrità delle firme stesse, utilizzate dai componenti per la sottoscrizione.